


Consiglio Regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE

X Legislatura

N.ro 139/10^a

3^a COMM. CONSILIARE



2^a COMM. CONSILIARE

**"Legge 194/1978. Norme per la corretta
applicazione sul territorio regionale."**

Proposta di Legge Regionale

presentata dall'On. Giuseppe Giudiceandrea

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 16446 del 14.04.16
Classificazione..... 02 05.....

Art.1
Principi ispiratori

1. La presente legge, tra origine dagli obblighi rinvenuti da una parte dalla corretta applicazione della L.194/1978 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" e dall'altra, dai continui richiami promossi e pronunciati dalla Commissione Europea riferibili all'inosservanza e disapplicazione (violazione dei diritti della donna e discriminazioni in danno dei medici e infermieri non obiettori) di fatto di una legge come la 194/1978 che ne demanda alle regioni il controllo e la sua corretta applicazione.
2. Preso atto poi, dall'insistere di un Reclamo collettivo (n.91 del 2013) , della condanna del Comitato Europeo ai danni dell'Italia, (decisione dell'8 marzo 2014 sul reclamo collettivo n.87 del 2012) e della sentenza del 12 ottobre 2015 che condanna il Governo italiano per la mancata e corretta applicazione della l.194/1978 che oltre a cagionare danno alle donne insinua principi discriminatori verso quei medici non obiettori che rispettano gli obblighi della legge 194/1978, la Regione Calabria tutto ciò premesso emana le seguenti disposizioni.

Art. 2
Scopi, finalità e funzioni

1. La Regione Calabria, con la presente legge, al fine di potere assicurare la tutela della maternità consapevole, attraverso le modalità codificate e previste dalla legge 194/1978 ne monitora e garantisce il pieno funzionamento sul proprio territorio regionale attraverso gli obblighi derivanti a suo carico e nella fattispecie dall'articolo 9 della legge sopra indicata nella parte che prevede: "la regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale".
2. entro 30gg dall'entrata in vigore della presente legge, a questo fine, le ASP e le AO provvedono ad inviare al Dipartimento interessato l'elenco completo di tutte le figure professionali utili agli scopi della presente legge regionale con l'indicazione puntuale per ciascuna figura professionale della avvenuta dichiarazione di obiezione di coscienza ora per allora, così come espressamente previsto all'articolo 9 della l.194/1978.
3. le ASP e le AO che all'interno della propria pianta organica non presentano figure professionali non obiettore, nella misura necessaria a garantire il corretto principio dell'applicazione della legge, che disciplina l'IVG debbono a questo fine reclutare il personale necessario ricorrendo allo strumento obbligatorio della mobilità per come previsto dall'articolo 9 della l. 194/1978.
4. In difetto di una ponderata presenza di medici che garantiscano la corretta applicazione delle norme rinvenienti dalla corretta applicazione della L. 194/1978 la Regione Calabria promuoverà ogni utile azione atta a rimuovere nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti il palesarsi d'interruzione di pubblico servizio, di danni cagionati alla salute delle donne e di azioni discriminatorie protratte nei confronti dei medici non obiettori ogni qual volta se ne ravvisino gli estremi.

Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, la Regione Calabria provvederà con risorse umane e strumentali già disponibili e senza oneri aggiuntivi.

Art.4
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Relazione

La presente proposta di Legge è frutto della maturata consapevolezza che l'effettività di un principio cardine del nostro ordinamento quale la "Tutela Sociale della Maternità" risulta, oggigiorno, quotidianamente minacciato, soprattutto nel momento in cui le sue più comuni specificazioni vanno a rapportarsi con altri concetti rilevanti quali l'"Esercizio dell'Obiezione di Coscienza".

Ciò, nonostante, in materia, le disposizioni legislative siano ben precise ed espresse. E' infatti la stessa Legge dello Stato, la n. 194 del 1978 (nella puntualità, l'art. 9) ad ammettere da un lato la possibilità di sollevare obiezione di coscienza (possibilità d'altronde ammessa anche in materia di procreazione assistita, art. 16, Legge n. 40 del 2004) e a stabilire dall'altro che anche di fronte ad un notevole numero di obiettori, l'amministrazione deve assicurare che le procedure si svolgano in modo effettivo.

Nei fatti, da quest'impostazione generale, ne deriva che lo specifico diritto della donna di avere accesso ai servizi per l'interruzione volontaria della gravidanza risulta, ormai, inficiato da un elevatissimo numero di Medici obiettori di coscienza presso le strutture sanitarie pubbliche. Fenomeno, questo, che comporta, a sua volta, conseguenze sociali assolutamente negative e che coincidono spesso e volentieri con drammatici ricorsi ad ambulatori fuorilegge e a farmaci di contrabbando, e con le consuete rincorse oltre frontiera. Traducendo, tutto questo, ancora, numericamente, in 20.000 casi di interruzione volontaria illegale di gravidanza (anno 2008; fonte Ministero della Salute) e in 75.000 casi di aborti spontanei (anno 2011; fonte ISTAT).

Relazione finanziaria

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché non sono previsti oneri, non occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria. Trattasi di legge meramente ordinamentale che ribadisce la corretta applicazione di disposizioni statali che non gravano in alcun modo sul bilancio regionale. Difatti la mobilità del personale per garantire il servizio di IVG come la realizzazione dell'elenco dei medici e infermieri obiettori discendono dall'applicazione e previsione contenute nella l.194/1978

Tab. 1- Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione spesa | Tipologia I o C | Carattere Temporale A o P | Importo |
|----------|-------------------|--------------------|---------------------------------|------------|
| _____ | _____ | _____ | _____ | 0,00/_____ |

Tab. 2 Copertura finanziaria:

| n. UPB/Capitolo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Totale |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Totale | _____ | _____ | _____ | 0,00/_____ |

Reggio Cal., 18/4/2016



GRUPPO CONSILIARE
"DEMOCRATICI PROGRESSISTI"
PRESIDENTE
On. Giuseppe Giudiceandrea